

Statuto dell'Associazione

PIERLUIGI NATALUCCI INSIEME PER L'ARTE E LA SCIENZA

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione che assume la denominazione di "*ASSOCIAZIONE PIERLUIGI NATALUCCI insieme per l'Arte e la Scienza*" A.P.S., acronimo APINAS, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, di seguito denominata "Associazione", con sede legale a Pescara. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune e/o in Comuni limitrofi non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "*ASSOCIAZIONE PIERLUIGI NATALUCCI insieme per l'Arte e la Scienza*" A.P.S. Ente del Terzo Settore". L'acronimo APINAS A.P.S. sarà utilizzato in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico e in qualsiasi segno distintivo.

L'Associazione no-profit non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare il trasferimento della sede e deliberare una o più sedi operative. L'ambito territoriale in cui l'Associazione opera corrisponde all'intero territorio regionale e nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione, no-profit, di natura democratica, apartitica e aconfessionale, **non ha scopo di lucro e opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, realizzate attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Codice del Terzo Settore e in ottemperanza ai principi dell'art. 118 della Costituzione. L'Associazione viene fondata



pag. 2

in memoria del compianto Arch. Pierluigi Natalucci, Libero Professionista nonché Professore di Disegno e Storia dell'Arte in servizio presso il Liceo Scientifico Corradino D'Ascanio, deceduto in data 7-08-2017 a causa di un adenocarcinoma del pancreas.

2. Essa opera nei seguenti settori di cui all'Art.5 D.lgs 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

promuovere e promulgare iniziative di carattere artistico e architettonico che possano commemorare il Prof. Natalucci e valorizzarne gli insegnamenti e, in secondo luogo, sensibilizzare e informare i cittadini in materia di cancro, e in particolare sul tumore del pancreas, mediante campagne di prevenzione, attività editoriali, mostre, conferenze, convegni, dibattiti, proiezioni, premi e qualsiasi altra forma ritenuta utile.

In aggiunta ha lo scopo di:

- informare pazienti e familiari sulle malattie del pancreas, sugli sviluppi della ricerca scientifica, sui centri di riferimento, cercando di aiutarli nel loro percorso;
- promuovere e incentivare la ricerca scientifica sul cancro e in particolare sul tumore del pancreas;

PRP *MP*



pag. 3

- promuovere gli studi di tipo epidemiologico onde valutare l'incidenza di fattori ambientali o alimentari locali;
- promuovere la creazione di gruppi di volontariato per l'intervento diretto a favore dei malati di cancro, e contribuire, in qualsiasi forma, a favore delle Associazioni ed Enti che si occupano di tali problemi di assistenza;
- promuovere la formazione degli addetti che operano a qualsiasi livello nel settore della cura e dell'assistenza dei malati di cancro;
- promuovere la raccolta di fondi da devolvere agli scopi propri dell'Associazione o a favore delle Associazioni per la ricerca sul cancro o delle Associazioni per l'assistenza a favore di malati di cancro.

I settori nei quali, in particolare, l'Associazione intende promuovere i propri interventi attraverso idonee e concrete iniziative riguardano:

- studi, ricerche e convegni volti all'orientamento e all'informazione della pubblica opinione, ai fini di una concreta attuazione della difesa dei diritti e degli interessi delle persone affette da cancro e in particolare da tumore del pancreas e dei cittadini in genere;
- promozione e prestazione, diretta e indiretta, di servizi di assistenza, prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e informazione agli associati;
- promozione e organizzazione di incontri, dibattiti e specifici corsi di formazione a cui possono partecipare, oltre agli associati, tutti i cittadini interessati che condividano la *mission* dell'Associazione;
- per le finalità di cui sopra, la commercializzazione di beni e servizi ai propri Soci strettamente compatibili con il raggiungimento degli scopi sociali, anche attraverso collaborazioni esterne all'Associazione;
- realizzazione di ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

P2P. *mu*

L'Associazione potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii;
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 4 BILANCI E SCRITTURE CONTABILI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii, sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro i primi 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

ART. 5 I SOCI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei

confronti dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori, ovvero coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- Soci Ordinari, ovvero coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza impegnandosi a partecipare attivamente alle sue attività e a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso;
- Soci Onorari, ovvero coloro che effettuano a favore dell'Associazione elargizioni liberali ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. Possono essere altresì quelle persone che per le cariche pubbliche ricoperte, o per meriti, o per motivi culturali, artistici, umanitari e altro vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di Socio Onorario da parte del Consiglio Direttivo. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi non hanno diritto di voto, non sono eleggibili a cariche sociali; per tale categoria di Soci il pagamento delle quote è volontario. La carica di Socio Onorario è perpetua e intrasmissibile agli eredi.

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione come Socio dell'Associazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro Soci dopo il pagamento della quota associativa. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata nel termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci in regola con i versamenti delle quote sociali hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte.

La qualità di Socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il Socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annuale.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il Socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 DÒVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa annuale.

Tutti i Soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di altri esborsi oltre alla quota annuale, ma è facoltà degli aderenti versare contributi suppletivi rispetto alla quota annuale.

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Presidente Onorario;
- 4) il Consiglio Direttivo;
- 5) l'Organo di Controllo, se deliberato dall'Assemblea o previsto per legge;



pag. 8

6) il Collegio dei Probiviri, se deliberato dall'Assemblea.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, ove previsto dalla legge, i componenti degli Organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'Organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro la cui richiesta di Associazione sia stata approvata del Consiglio Direttivo (oppure, iscritti da almeno tre mesi nel libro Soci).

Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto se in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche con interventi in più luoghi collegati in audio o video conferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia indicato nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) il luogo audio-video collegato a cura dell'Associazione, nel quale gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- 1) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

P.D.P. MW

- 2) elegge e revoca il Presidente, il Presidente Onorario e i componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di Controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, del Revisore dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei Soci;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'Associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo designato fra i presenti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, della relazione di missione e del bilancio sociale, ove previsto dalla legge, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati e dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (e-mail, whatsapp, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. Il preavviso di 1 solo giorno è consentito per la convocazione di Assemblee e Consigli Direttivi straordinari. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di



pag. 10

almeno tre quarti degli associati.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (designato all'apertura di ogni seduta) che lo redige, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro cartaceo o elettronico delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci, rappresenta l'Associazione, anche in giudizio. Dura in carica 5 (cinque) anni, è rieleggibile ed ha le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
- b) fa parte del Consiglio Direttivo e lo presiede;
- c) compie, in caso di urgenza, ogni necessario atto, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) vigila sulla corretta gestione dell'Associazione;
- e) firma i bilanci dell'Associazione;
- f) rappresenta all'esterno e presso ogni competente ufficio l'Associazione divenendone l'unico e ufficiale interlocutore.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al Consigliere più anziano d'età.

ART. 11 IL PRESIDENTE ONORARIO

La carica di Presidente Onorario è un titolo onorifico che può essere conferito a un ex Presidente dell'Associazione o a una eminente personalità del mondo sociale, culturale, scientifico o sanitario. Può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata/ratificata dall'Assemblea dei Soci.

La carica può essere a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso e, solitamente, non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente dell'Associazione.

Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

P.R. M

ART. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Allo scadere del mandato, il Consiglio Direttivo resterà comunque in carica sino alla prima Assemblea utile che approva il bilancio. Possono far parte del Consiglio esclusivamente i Soci maggiorenni. La maggioranza dei Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo delibera le proprie decisioni a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale la mozione che include il voto del Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può cooptare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente eletto dall'Assemblea dei Soci individua il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
4. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei

Prp. Prp



soci;

5. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno due volte l'anno.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente o via whatsapp.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e/o dal Consigliere più giovane e sottoscritti dal redattore e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri del Presidente per tutto il periodo in cui questi sarà nella impossibilità di esercitare le funzioni a lui assegnate dallo statuto, o in caso di sue dimissioni. In caso di impedimento o dimissioni del Vice Presidente, esso sarà sostituito dal Consigliere più anziano.

Il Tesoriere, individuato tra i componenti del Consiglio Direttivo e preferibilmente in possesso della qualifica di ragioniere o dottore commercialista, gestisce la cassa, cura gli introiti ed effettua le spese che siano state autorizzate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio stesso.

ART. 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (qualora previsto)

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi e resta in carica per 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per 2 mandati.

P. N. P. M. P.



Il Collegio dei Proibiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci e dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART. 14 ORGANO DI CONTROLLO (eventuale)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale

PDPR Mm

del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Roberto Rello

Roberto Rello